

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese

controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

*(Liberalizzazione dei mercati e incentivo
alla concorrenza per le imprese estere)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-*quater*. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-*quinquies*. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza Re auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-*sexies*. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-*quinquies*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza

e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro". L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.12

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovì la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione."».

2.13

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle

predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo."».

2.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento."».

2.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della de-

nuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Concorrenza nel mercato assicurativo)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.15

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma».

2.17

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema *ex* articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica

della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa."».

2.200

MANCUSO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

2.201

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «al potenziale contraente» aggiungere le seguenti parole: «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.202

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «al potenziale contraente» aggiungere le seguenti parole: «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.25

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.28

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter », aggiungere il seguente:

«1-quater. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.».

2.30

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari», inserire le seguenti: «ivi inclusi i broker e le banche».

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.200

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;

b) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.300

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.301

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole: «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla homepage del proprio sito istituzionale in maniera palese.».*

3.201

GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» aggiungere le parole: «tramite l'accertamento di un perito assicurativo iscritto al Ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

3.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o più»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).»;

f) *al comma 7, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016,» e sopprimere le seguenti parole: «significativo e»;*

g) *al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;*

h) *al comma 12, dopo le parole: «sostituzione e portabilità» inserire le seguenti: «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere b) e c),».*

Conseguentemente,

– *al comma 2, sostituire le parole: « novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

– *al comma 3, sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato», e sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;*

– *all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la

tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.302

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.».

3.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», lettera b), sopprimere le parole: «e portabili.».

3.303

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «portabili», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.».

3.304

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.204

GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), dopo le parole: «della presente disposizione» aggiungere le parole: «e che stabilisca anche le norme tecniche per l'installazione, il collaudo e la taratura dei dispositivi, nonché della loro verifica in occasione delle revisioni periodiche dei veicoli e dopo ogni incidente».

3.205

CUOMO, SOLLO

Al comma 1, capoverso «132-ter», al numero 2 sostituire le parole: «Le imprese di assicurazione» fino al termine del periodo con le seguenti: «Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

3.305

PELINO

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.306

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.206

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «uno sconto significativo» fino a: «una o più delle condizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «uno sconto, definito sulla base di rigorosi criteri matematici e statistici individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di importo percentualmente pari alla riduzione del grado di rischio da applicare alla clientela a fronte della ricorrenza di una o più delle condizioni di cui al comma 1»;*

b) *al comma 5:*

1) *alle parole: «il regolamento» premettere le seguenti: «il decreto ministeriale e»;*

2) *sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «definiscono»;*

3) *alla lettera a) sostituire le parole: «dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4» con le seguenti: «degli sconti di cui ai commi 2 e 4»;*

4) *alla lettera b), sostituire la parola: «prevede», con la seguente: «prevedono»;*

c) *al comma 9, dopo le parole: «criteri definiti» inserire le seguenti: «dal decreto ministeriale e».*

3.307

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.308

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.309

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o più».

3.207

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da con misurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b).»;*

c) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «significativo e».*

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.310

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «articolo 132-ter», sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.208

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella*

medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.311

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4, sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno» con le seguenti: «definisce una percentuale minima di».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.312

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al «Conseguentemente», capoverso «2-bis» sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.313

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, «Art. 132-ter», al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «almeno».

3.314

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter» comma 4, sostituire la parola: «soggettive» con le seguenti: «di rischiosità».

3.209

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «e collocati nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: « a parità di condizioni del territorio.».

3.210

CUOMO, SOLLO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter» , al numero 4 sostituire le parole: «di uno sconto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di tariffe uguali su tutto il territorio nazionali per i contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni.».

3.315

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.».

3.316

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato.».

3.211

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e».

3.212

ROMANO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, PADUA, CAPACCHIONE

Al capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Lo sconto aggiuntivo applicato ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, non potrà essere inferiore a quello applicato ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;*

b) *sopprimere il comma 5.*

c) *al comma 10, sopprimere, la parola: «progressiva».*

3.213

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità».

3.214

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.215

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.».

3.216

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) definisce criteri e modalità necessari a garantire ai soggetti che accettano l'installazione, su proposta dell'impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati

"scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, di consultare i dati raccolti per un periodo non inferiore a novanta giorni».

3.317

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, dopo le parole: «importo significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.217

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.218

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet» inserire le seguenti: «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.219

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.318

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sopprimere il comma 10.

3.319

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 10, sostituire la parola: «soggettive», con le seguenti: «di rischio».

3.320

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 11, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro», con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.321

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.221

FABBRI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», - (Sconti obbligatori). -, al comma 12, sopprimere la parola: «funzionamento».

3.222

MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter»,- (Sconti obbligatori). –, al comma 12, sopprimere la parola: «funzionamento».

3.322

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b*), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b*), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.223

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.323

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «90 giorni», con le seguenti: «60 giorni».

3.224

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada».

3.225

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.47

MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

3.226

GAMBARO

Sopprimere il comma 5.

3.227

GAMBARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e conformità dei veicoli, i riparatori, abilitati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n 122, a seguito di ogni riparazione, devono sempre fornire una dichiarazioni di conformità delle riparazioni alle prescrizioni del costruttore che ha omologato il veicolo. Il riparatore risponde dei vizi di conformità e, qualora la riparazione sia eseguita secondo i parametri previsti da una convenzione, l'assicuratore o l'ente che ha convenzionato il riparatore, risponde in solido con il riparatore dei vizi di conformità della riparazione».

3.228

GAMBARO

Al comma 5, dopo le parole: «codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» inserire le parole: «nonché le rappresentanze tecniche dell'Associazione dei Costruttori e degli importatori di veicoli, e le rappresentanze delle associa-

zioni nazionali maggiormente rappresentative dei Periti Assicurativi iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 157».

3.48

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 6, dopo le parole: «sconto significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro installazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.
Clausole assicurative vessatorie)*

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

3.0.200

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al comma 1 dell'articolo 127 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, alla fine del capoverso, dopo le parole: «o la rata di premio», sono inserite le parole: «nonché un recapito di telefonia fissa o mobile con reperibilità durante i normali orari lavorativi ed un indirizzo di posta elettronica attivi. Nel caso l'assicurato non ne sia dotato potrà fornire i recapiti di persona con la quale è in stretto contatto, specificandone le generalità».

3.0.201

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al comma 1 dell'articolo 149 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «la richiesta di risarcimento deve contenere i dati indicati nel precedente articolo 148».

3.0.202

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al comma 1 dell'articolo 148 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, nella prima frase, dopo le parole: «deve recare l'indicazione», sono inserite le parole: «del recapito telefonico, del contatto di posta elettronica», alla fine della medesima frase dopo le parole: «ad accertare l'entità del danno», sono inserite le parole: «; qualora l'avente diritto non abbia recapiti telefonici o di posta elettronica dovrà fornire i recapiti di altra persona che sia con lui in stretto contatto».

Alla fine del comma, dopo le parole: «qualora non intenda procedere alla riparazione», sono inserite le parole: «sempreché il veicolo non presenti danneggiamenti che lo rendano non conforme alla circolazione, secondo le norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18/05/1992; nel qual caso il mezzo dovrà essere sospeso dalla circolazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui al regolamento da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.10

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale», inserire le seguenti: «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata.».

4.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000"».

4.201

FABBRI

Sopprimere il comma 2.

4.202

MANCUSO

Sopprimere il comma 2.

4.13

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

Art. 5.

5.4

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"».*

5.200

DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«a) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) *al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";*

2) *dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».*

5.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.0.1

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6.

6.1

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-bis» e «3-ter».

6.200

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «o comunque», con le seguenti: «ovvero»;*
 - b) *dopo le parole: «nei confronti dell'impresa di assicurazione», inserire le seguenti: «ovvero dalla memoria di cui articolo 183, sesto comma, n) 2, c.p.c., in caso di intrapresa di azione giudiziaria da parte del danneggiato, ».*
-

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «avviso di ricevimento», inserire le seguenti: «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

6.201

CUCCA

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.202

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.10

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.203

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «tre sinistri», con le seguenti: «due sinistri» e le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

6.204

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «dei sinistri di cui al comma 1» inserire le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai periti assicurativi iscritti al ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

6.205

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-quater», primo periodo, dopo le parole: «banca dati dei sinistri di cui al comma 1» aggiungere, in fine, le seguenti: «anche laddove trattasi di periti e consulenti fiduciari delle imprese di assicurazione. Il giudice dovrà altresì trasmettere alla procura della Repubblica un’informativa nei casi in cui un consulente tecnico o medico legale abbia accettato l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU) prestando giuramento senza riferire al giudice i propri coevi o pregressi rapporti di consulenza con l’impresa di assicurazione coinvolta nella controversia in cui il medesimo presta giuramento».

6.18

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale informativa è trasmessa dall’IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-bis, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.206

GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i medesimi scopi di cui al comma precedente, al fine di ottimizzare il funzionamento delle banche dati necessarie ed utili per il contrasto delle frodi, è istituita presso l’IVASS una commissione consultiva paritetica con le rappresentanze dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, degli iscritti nel registro unico degli intermediari e degli iscritti nel ruolo periti assicurativi. La commissione, su richiesta di una o più parti, potrà confrontarsi anche su argomenti diversi che abbiano influenza positiva sul sistema dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia. La commissione potrà impegnare l’IVASS ad adottare i provvedimenti suggeriti, e comunque a dare atto nella relazione annuale e nelle comunicazioni al Parlamento».

6.207

GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La banca dati sinistri è alimentata in tempo reale anche da tutti gli accertamenti e stime dei danni, corredate di fotografie, redatte dai periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, i quali potranno accedere alla banca dati stessa per l'accertamento dei precedenti sul veicolo da perizia re, ed ai quali spetta l'obbligo di inviare ad un apposito applicativo tutte le copie delle relazioni inviate ad imprese assicuratrici, nelle quali si segnalano elementi di attenzione utili al contrasto delle frodi assicurative, affinché IVASS possa verificare direttamente l'entità del fenomeno e le modalità d'intervento delle Imprese assicurative. Con apposito regolamento da adottarsi da IVASS congiuntamente a CONSAP, sentito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei periti iscritti nel Ruolo, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente dispositivo ed i requisiti ed operatività dell'applicativo informatico per la gestione dei flussi».

ORDINE DEL GIORNO

G6.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza »,

premessso che:

l'articolo 6 – modificato dalla Commissione referente – interviene sulla procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata. Il comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma 3bis;

considerato che:

la Commissione Giustizia del Senato ha osservato che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato articolo 6 (comma 3-*bis*) appare lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Analogamente, per il comma 3-*ter* – che richiama il comma modificato dalla Commissione – occorrerebbe rimettere al giudice la valutazione dell'attendibilità dei testi, limitatamente a quelli chiamati a deporre sulla dinamica del sinistro stradale, in modo da attenuare i profili di incostituzionalità della norma,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare le previsioni di cui al citato articolo 6 con le seguenti:

a) prevedere che l'indicazione dei testimoni possa in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;

b) prevedere che il giudice disponga l'audizione dei testimoni sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma *3-bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione e che la non tempestiva indicazione del teste ex articolo *3-bis* costituisca elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione.

EMENDAMENTI

6.0.200

GAMBARO

Al comma 1, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«30-quinques. Nell'assegnazione degli incarichi agli ausiliari tecnici, nei procedimenti giudiziari attivati per l'accertamento delle responsabilità e la quantificazione o compatibilità dei danni, il giudice si cura di verificare l'iscrizione dei consulenti anche nel ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni, segnalando al Presidente del Tribunale le eventuali carenze riscontrate. Al fine delle verifiche di cui al punto precedente, i Presidenti dei Tribunali nella composizione del comitato di cui all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dovrà far designare un professionista, dall'organo di tenuta e vigilanza sul Ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni».

6.0.201

GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, il comma 2 è abrogato».

6.0.202

GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 157 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il Ruolo dei Periti Assicurativi, potrà essere implementato attraverso la formazione di sezioni specialistiche o affiancato da appositi elenchi secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con la CONSAP"».

6.0.203

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti)*

1. Al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri di significatività finalizzati al funzionamento della banca dati anagrafe testimoni di cui all'articolo 135 comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e disciplinata con regolamento Ivass emanato con Provv. 1° giugno 2016, n. 23 del 2016, il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7.

7.200

CUOMO, SOLLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

7.201

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata "Banca".

1-ter. Alla Banca di cui al comma 1-bis affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

1-quinquies. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1-*quater* comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* valutati in cinquecento mila euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.200

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, primo periodo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "di

esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza"».

Art. 8.

8.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Monitoraggio). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – *1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menoma-

zioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere i commi da 2 a 5;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-ter. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire le parole: «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» con le seguenti: «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.15

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo le parole: «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.21

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati», inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;*

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante

dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.23

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

8.31

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della percentuale», con le seguenti: «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «, fino al 30 per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere il comma 4.

8.41

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 4, sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.43

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire, nella rubrica, le parole: «Danno non patrimoniale» con le seguenti: «Danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, capoverso «Art. 139», il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesa.»;

b) *al comma 3, capoverso «Art. 139», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-bis. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».

8.47

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, BUCCARELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è pari a 759,91 euro» con le seguenti: «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.51

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.53

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.55

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.59

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI, FISSORE

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo la parola: «accertamento» inserire le seguenti: «, esclusivamente ad opera di specialista,»;*
 - 2) *sopprimere la parola: «strumentale».*
-

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «clinico strumentale» fino a: «strumentazioni» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente:

- a) *al medesimo capoverso, nel comma 3.*
 - 1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, fino a120 per cento»;*
 - 2) *sopprimere l'ultimo periodo;*
 - b) *alla rubrica, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico».*
-

8.66

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;*

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 20 per cento».*

8.67

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;*

2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.68

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere la parola: «strumentale»;*

2) *alla rubrica sostituire le parole: «Danno non patrimoniale» con le seguenti: «Danno biologico».*

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «, oggettivamente» con le seguenti: «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;*
 - b) *sopprimere le parole: «fino al 20 per cento»;*
 - c) *sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;*
 - d) *sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» e le parole: «fino al 20 per cento»;*
 - b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.76

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.78

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: "cl clinicamente o"».

8.0.2

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-

tembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*.

*(Tracciabilità della riparazione, riparazione
in sicurezza e revisione del veicolo)*

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione atte stante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*.

*(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche
del costruttore. Garanzie)*

1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo II nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-septies.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies.

(Risarcimento integrale dei danni subiti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

8.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato)*. – 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile"».

8.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1 Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies.

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non

ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*.

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie)

1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore alla presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo II della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-*septies*.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di

autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*.

(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni)

1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né

stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-*nonies*.

(Risarcimento integrale dei danni subiti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al 'fermo tecnico' del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.
Clausole assicurative vessatorie)*

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

Art. 9.

9.2

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b) e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.4

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo», alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, le parole: «formano piena prova», sono sostituite dalle seguenti: «possono fornire prova».

9.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, dopo le parole: «dei fatti a cui esse si riferiscono», inserire le seguenti: «solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non allegghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai *provider* di telematica assicurativa di cui al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal *provider* di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono garantite», inserire le seguenti: «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.22

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, MINEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi», con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «*provider* di telematica assicurativa», con le seguenti: «*provider*».*

9.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» sono sostituite con la parola: «provider», ovunque ricorrano.

9.23

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I dati delle cosiddette »scatole nere«, relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.204

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato in qualsiasi momento può recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati».

9.29

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga al divieto di cui al precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati,

senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» con le seguenti: «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 1 45-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.».

9.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito»».

9.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano"».

9.0.201

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo dell'articolo 145-bis *al comma 1, dopo le parole:* «dispositivo formano piena prova» *sono inserite le parole:* «relativamente alla zona ed all'orario di accadimento del sinistro».

9.0.202

GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualsiasi risultanza tecnica diversa dall'orario o dalla localizzazione dovrà essere analizzata ed interpretata da un professionista indipendente, preferibilmente iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157, abilitato secondo il regolamento che verrà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"».

Art. 10.

10.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente comma:*

"1. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. all'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4, è sostituito dal seguente:*

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma II è inserito il seguente:

"11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi".

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e re immatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a

cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La ri- parazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del ter- mine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneg- giato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-*bis*";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispe- zione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-*ter*. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-*bis*, lettera b), del presente articolo"».

10.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà es- sere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 2.

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.12

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giusti-

ficazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G10.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi extra comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche pre-

vedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

EMENDAMENTI

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intra-

prendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta*). – 1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole*

vessatorie) – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico", al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

11.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 149-bis.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

11.201

GAMBARO

Al comma 1, dopo le parole: «, che ha eseguito le riparazioni», aggiungere le seguenti: «Al danneggiato, cessionario ed assicuratore do-

vranno inviare comunicazione contenente il dettaglio delle voci di danno e l'importo relativo ad ogni singola voce, a mezzo pecco AR».

11.3

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.»

11.202

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6 della direttiva 92/49/CE, si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano».

11.0.200

GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono aggiunte infine le seguenti parole: «La richiesta di risarcimento dovrà contenere i medesimi dati di cui all'articolo 148».

11.0.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-ter. - (*Risarcimento in forma specifica*) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo *ex* 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso *ex* 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

"Art. 150-bis.1.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificato sia in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione

o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 156. - (*Attività peritale*). – 1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato.

11.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: «direttamente».

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "direttamente" è soppressa;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-bis.

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis*) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis*) dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee»;

- b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
- c) l'articolo 14 è abrogato».

11.0.13

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12.

12.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.«».

12.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale*). – 1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori» .

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.200

FABBRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.201

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.202

PUPPATO, FABBRI, MORGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo non può prevedere condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso superiore a trenta giorni"».

12.203

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato sempre che il contratto stipulato non preveda vincoli con garanzie a tutela di un beneficiario identificato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo prevede condizioni

di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso non inferiore a trenta giorni dalla scadenza"».

12.204

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ogni tipologia», con le seguenti: «aventi durata contrattuale di almeno cinque anni».

12.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIA, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei termini si considera proroga».

12.206

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei medesimi termini si considera proroga».

Art. 13.

13.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale*) 1. – La lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«*e*) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,».

Art. 14.

14.2

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;*

2) *dopo le parole: «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clini- camente o»;*

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto di svol- gere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudi- ziali"».

14.4

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "cl clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 6, sostituire le parole: «può richiedere» con le seguenti:
«richiede annualmente».*

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15.

15.1

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro»
con le seguenti: «da 20.000 euro a 200.000 euro».*

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16.

16.1

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), capoverso «4.», secondo periodo, dopo le parole: «massimo di dieci anni», aggiungere le seguenti: «,ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare

ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.21

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «maggiormente rappresentative» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative»;

b) *sostituire le parole:* «esperti della» *con le seguenti:* «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;

c) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» *e sopprimere le parole:* «delle categorie dei lavoratori interessati»;

d) *alla lettera c) sostituire le parole:* «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» *con le seguenti:* «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».

16.22

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole da:* «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nonché dei regimi gestionali», con le seguenti: «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari.».

16.200

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le delibere degli organi di amministrazione attiva.*

Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto «Destinazione Italia») detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse con l'obiettivo di incentivare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti *minibond*;

il suddetto comma 1 dell'articolo 12, alla lettera e) incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione, anche qualora tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;

i *minibond* si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle Italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati; non sembra tuttavia che i fondi pensione abbiano utilizzato tali strumenti, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione al fine di sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di *mini-bond* attraverso i quali sollecitare il mercato dei capitali e, inoltre, siano state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova *asset class* da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione stessi e le casse di previdenza dei professionisti;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione recidività-rischio. Lo stesso decreto prevede inoltre che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto Destinazione Italia, scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

G16.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne la portabilità dei fondi pensione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento, Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R, maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in prima lettura, viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali e esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni;

impegna il Governo:

ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

G16.202

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2085-A all'articolo si interviene sui fondi pensione con l'obiettivo di rilanciare le forme di previdenza complementare;

premessi che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se si considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica;

impegna il Governo:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A prevedere per i lavoratori e le lavoratrici, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme effettivamente

corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

EMENDAMENTI

16.0.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente de-

creto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

Art. 18.

18.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta", sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.200

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le parole: «ai costi sostenuti dall'operatore»

18.201

FISSORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

18.202

AMORUSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

18.203

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

18.204

PELINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

18.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

18.206

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti «ivi inclusi i».

18.13

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «le medesime», con la seguente: «analoghe».

18.207

FISSORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori ed utenti di comunicare il recesso o il cambio gestore attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web».

18.208

AMORUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.209

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.210

PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.211

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.212

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.17

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-ter», con il seguente:

«3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.213

AMORUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.214

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.215

PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.216

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter» sostituire le parole: «la fornitura sia di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.217

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter» dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le seguenti: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.21

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro», con la seguente: «dodici».

18.22

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.24

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», secondo periodo, sostituire le parole da: «e comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.29

PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.218

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», sopprimere la parola: «residua».

18.32

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-quater», aggiungere il seguente: «3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hot-spot Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet».

18.33

CASTALDI, GIROTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.219

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.220

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», sostituire, ovunque ricorra, le
parole: «l'abbonato» con la seguente: «il contraente».*

18.221

CASTALDI, GIROTTI

*Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, la seguente
lettera:*

*«b-bis) l'indicazione delle modalità e delle fonti di acquisizione
dei dati personali del contraente;».*

18.222

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, la seguente
lettera:*

*«b-bis) le modalità con le quali il contraente destinatario del con-
tatto può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni;».*

18.0.200

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.1

RUSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 20.

20.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: «delocalizzare» con la seguente: «spostare».

20.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», sopprimere le parole: «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», nel primo periodo sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «20.000»;*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».*

20.202

FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa col Ministero del lavoro, possono essere stabiliti ulteriori obblighi e modalità attuative rispetto a quanto previsto dal comma 2"».

20.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"*5-bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

5-ter. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*.

5-quinquies. Agli adempimenti di cui ai commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 21.

21.300

BLUNDO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25 per cento del fatturato" con le seguenti: «20 per cento del fatturato"».

21.301

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «una posizione dominante», inserire le seguenti: «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,» .

21.302

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-bis. 1. L’Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l’Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d’autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

21.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All’articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero II, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall’Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

21.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2"».

21.0.302

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera b), le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4,5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

(c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"d-*sexies*) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,' sono inserite le se-

guenti: ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica'.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

21.0.303

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "1 commi 1 e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa».

21.0.200

TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.249, sostituire il punto 11) lettera *b*) comma 6, con il seguente:

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie».

21.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche)

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente

ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto».

Art. 22.

22.200

PELINO

Sopprimere il comma 1.

22.201

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

22.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «l'identificazione in via indiretta del cliente,» sopprimere la parola: «anche».

22.203

PELINO

Al comma 1, dopo «l'identificazione in via indiretta del cliente,» sopprimere la parola: «anche».

Art. 23.

23.200

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

23.201

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366».

23.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera "L" della direttiva europea 2015/2366».

23.203

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 comma 6 del Decreto n.145 del 2006 sostituire le parole: "12,50" con le seguenti: "50"».

23.204

AMORUSO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.205

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.206

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1-bis, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto»

23.207

PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.208

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.209

FABBRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366».

23.210

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3 lettera «l» della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

ORDINE DEL GIORNO

G23.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

un emendamento approvato dalla 5^a commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;

in più, estende, dall'1° luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante

su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

considerato inoltre che:

quanto premesso si aggiunge al mare magnum delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

impegna il governo:

a prevedere nell'annunciata riforma del sistema creditizio una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti assicurando, da un lato, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, e, dall'altro, la

previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

Art. 24.

24.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo».

24.200

SOLLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* di cui al presente articolo».

24.201

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*1-bis.* Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* di cui al presente articolo».

Art. 25.

25.0.300

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

25.0.301

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di software o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di software o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "*device*": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "*marketplace*": spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "*web banner*": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketplace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a:

costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-*quater*.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*quinqües*.

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno

l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-*sexies*.

(*Diritto di recesso*)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera *o*) del presente codice."».

Art. 27.

27.300

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis), sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

27.301

PELINO

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

27.302

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

27.303

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

27.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» con le seguenti: «1° gennaio 2017».

Art. 28.

28.300

GIROTTI, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 29 a 33.

28.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «30 aprile 2019».

28.200

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

28.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2018», con le parole: «1° gennaio 2020».

28.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera *a*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

ORDINI DEL GIORNO

G28.200

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di

cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

G28.201

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame, che interviene in materia di energia, reca un numero rilevante di articoli in cui si prevede l'adozione di provvedimenti a carico dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, necessari a garantire il funzionamento del sistema delineato dalla nuova disciplina introdotta nel corso dell'esame in sede referente,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare la disciplina vigente delle autorità indipendenti, limitatamente all'ipotesi di mancato rispetto dei termini temporali ad essi concessi per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge a tutela degli interessi dei consumatori, procedure analoghe a quelle già previste dall'ordinamento per le pubbliche amministrazioni in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, adattandole alle specificità del settore e alla natura giuridica degli organismi indipendenti.

G28.202

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

gli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge vertono sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica;

tale transizione da un mercato energetico tutelato ad un mercato libero richiede meccanismi in grado di garantire la parte della domanda, ossia i consumatori, che presenta elementi di maggiore rigidità dovuti a ragioni anagrafiche o di scarsa propensione al cambiamento;

è necessario dunque prevedere misure che scongiurino pregiudizi economici ed assicurino consapevolezza nei clienti finali;

impegna il Governo:

a definire, con successivi interventi normativi, meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta, garantendo altresì gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

EMENDAMENTI

Art. 29.

29.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «30 aprile 2019».

29.301

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

29.200

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «1° luglio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020»;*

b) *sostituire le parole da: «adotta disposizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dispone l'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori*

condizioni i clienti che al 1° gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.201

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

29.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2018», con le parole: «1° gennaio 2020».

29.203

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino alla fine del periodo con le seguenti: «nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° luglio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.204

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale».

29.205

FABBRI, SCALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguarda ai clienti finali domestici e alle», con le seguenti: «, dalla medesima data di cui al periodo precedente, adotta disposizioni per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle», e dopo le parole: «10 milioni di euro» inserire la seguente: «temporaneamente».

29.206

FISSORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», sopprimere le parole: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore».

29.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

Art. 30.

30.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2».

30.200

MANCUSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «per la loro pubblicazione nel portale», aggiungere le seguenti: «e ad aggiornarle tempestivamente, in modo che siano confrontabili con le altre offerte dal momento in cui sono rese operative sul mercato. Al fine di consentire l'effettiva confrontabilità delle offerte, il portale dovrà offrire all'utenza modelli di simulazione dei costi dei servizi di vendita, tramite i quali i consumatori, impostando i dati relativi ai propri consumi, ripartiti secondo le diverse fasce orarie, possano ottenere preventivi attendibili. Le simulazioni dovranno esplicitare gli effetti nel tempo delle offerte promozionali vincolate a determinati criteri di durata o altro obbligo a carico dell'utente. Le simulazioni dovranno altresì essere integrate con gli oneri relativi ai servizi di rete.»;

b) Al comma 1, alla fine del quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Comitato si riunisce su istanza motivata di uno dei suoi componenti.»;

c) Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono inviate periodicamente» con le parole: «sono tempestivamente inviate»;

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Confrontabilità delle offerte e tutela dei consumatori)».

30.201

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblicazione nel portale», aggiungere, in fine, le seguenti: «contestualmente alla data di avvio dei contratti di somministrazione relativi alle utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione».

30.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

30.302

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza».

30.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente», con la parola: «mensilmente».

30.303

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

Art. 31.

31.300

BONFRISCO, PERRONE AUGELLO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

31.301

LUCIDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

Art. 32.

32.300

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

32.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dello sviluppo economico», *alla fine del comma, con le seguenti:* «le scadenze di cui agli articoli 28 e 29 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2», *inserire le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

32.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica».

32.303

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «Qualora su almeno uno degli indicatori» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo».

32.304

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per

il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1° gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento».

32.305

GIROTTI, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro i tre mesi» con le seguenti: «entro i nove mesi»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: «secondo meccanismi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio Di Maggior tutela».*

Art. 33.

33.300

GIROTTI, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.

34.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato», inserire le seguenti: «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

34.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» inserire le seguenti: «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale.».

34.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.».

34.0.200

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consorti li costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Art. 36.

36.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» inserire le seguenti: «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica.».

36.301

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

36.302

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

36.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni.».

36.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

36.200

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.201

MANCUSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo stabilisce altresì che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.204

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce le relative modalità applicative».

36.305

LUCIDI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-ter. Al fine di superare la condizione di precari età energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

36.202

RUVOLO, BARANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione delle spese per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, l'autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.203

RUVOLO, BARANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

ORDINI DEL GIORNO

G36.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

l'efficienza energetica e l'autoconsumo, dimensioni fondamentali nella gestione dell'energia, sono strettamente collegati alla convenienza per i cittadini che deriva dal risparmio energetico;

in tale contesto è evidente come, qualora le componenti di una bolletta risultino indipendenti dal consumo, lo stimolo al risparmio e all'autoconsumo cessi conseguentemente;

al fine di incentivare l'efficienza energetica e l'auto consumo è necessario ripartire in modo adeguato gli oneri fra componenti a consumo e componenti fisse;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente previsto, attraverso la Deliberazione n. 582 del 2015, lo spostamento integrale degli oneri di distribuzione da componente a consumo a componente fissa;

in particolare, risulta ridotta la convenienza economica degli interventi di efficienza energetica, premiando invece gli sprechi di energia e spostando in un momento di difficoltà risorse dai cittadini ai distributori, che operano in un regime di monopolio non concorrenziale;

è necessario che le scelte sulla politica energetica, così strettamente connessa con la materia ambientale, siano ricondotte nell'ambito di manovra del Governo, in modo che esso possa fare fronte a eventuali diminuzioni di gettito degli oneri in un quadro di garanzie per gli operatori e i cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi, che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione

e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), sia disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico;

a prevedere che tale rimodulazione avvenga soltanto in caso di necessità, ossia qualora l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema;

a prevedere un tetto massimo del 25 per cento per la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali.

G36.201

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

risulta necessario garantire tempestivamente l'applicazione di condizioni concorrenziali nel settore delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, stimolando gli operatori a prepararsi quanto prima a un prossimo confronto concorrenziale;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, l'anticipo al 31 dicembre 2022 della scadenza delle concessioni di distribuzione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

EMENDAMENTI

36.0.300

GIROTTO, CASTALDI, PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano ema-

nate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

36.0.200

GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello Sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano ema-

nate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo.

Art. 37.

37.300

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

37.301

PELINO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l’emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-bis. Nei contratti di cui al comma 1 l’inserimento nella fattura dell’intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell’utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell’utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-ter. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-quater. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma *1-ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-quinquies. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-sexies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori».

37.302

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevante importo», con le seguenti: «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

37.200

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «reali» con la seguente: «effettivi»;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: «reali» con la seguente: «effettivi» e dopo le parole: «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» aggiungere le seguenti: «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».*

37.303

GALIMBERTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rateizzazione», inserire la seguente: «annuale».

37.304

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

37.305

PELINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole "con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale" con le seguenti: "senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali"».

37.306

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

37.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

37.307

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali».

37.308

PELINO, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cause», inserire la seguente: «dolose».

37.309

GALIMBERTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

37.202

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei casi in cui sono coinvolti nuclei familiari in condizioni di significativo disagio economico secondo modalità e criteri definiti dall'Autorità stessa».

37.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'auto lettura

del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».

37.310

PELINO, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,».

37.312

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 dopo le parole: «l'accessibilità», inserire le seguenti: «ai clienti finali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

37.311

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

37.313

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'anda-

mento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, *online* o presso determinati punti vendita».

ORDINI DEL GIORNO

G37.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio del contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiuntura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino in-

congruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G37.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 37 del presente disegno di legge verte sulle Disposizioni in materia di maxi bollette; sono migliaia i cittadini incolpevoli che, attualmente, si trovano nella condizione di dover corrispondere conguagli esorbitanti, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali;

molti cittadini hanno ricevuto infatti «maxi-bollette» di luce e gas conseguenti ad addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi: nella gran parte dei casi risultano infatti non considerate le letture dei contatori;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio 2015 ha comunicato l'avvio di quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico; tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a alcune condotte scorrette degli operatori: fatturazione su consumi presunti, mancata considerazione delle auto letture, fatturazione a conguaglio di importi significativi anche pluriennali, mancata registrazione dei pagamenti effettuati;

tali condizioni comportano la messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco e il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;

la Camera dei deputati ha approvato in data 6 ottobre 2015 alcune mozioni volte a avviare una moratoria su tali conguagli;

mozioni che, ad oggi, non sono state minimamente recepite dal Governo;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, l'avvio di una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due

anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

EMENDAMENTI

37.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

37.0.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

Art. 38.

38.300

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a ga-

rantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore».

38.200

Gianluca Rossi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per disciplinare la prestazione, a carico degli utenti del servizio di trasporto, di idonee garanzie a copertura di tutti i corrispettivi del servizio di trasporto, ivi compresi gli oneri di sistema di cui all’articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999».

38.201

MANCUSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell’utilizzo del servizio, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.202

SCALIA, FABBRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell’ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell’utilizzo del servizio, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 10 e 11, del

decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.0.200

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o anche di nuova costituzione"».

38.0.201

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. L'Articolo 9 comma 1 e l'Articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 sono sostituiti come di seguito:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

Art. 39.

39.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere il comma 3-quater.

39.300

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «agli impianti di potenza» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kw nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

39.301

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «tra 1 e 3 kw» con le seguenti: «tra 1 e 6 kw».

39.302

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «3 kw» con le seguenti: «20 kw».

39.303

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.304

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-quater», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.201

DI BIAGIO, BERGER

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei anni».

39.202

DI BIAGIO, BERGER

Al comma 2, sostituire le parole: «a partire dal 1° luglio 2016» con le seguenti: «a partire dall'1° gennaio 2016».

39.305

RUTA, MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

39.203

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, di utilizzare energia da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, disciplina le misure volte a definire criteri e modalità per la realizzazione e la gestione di un sistema di certificazione di origine per la fornitura di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili che gli operatori della vendita di energia elettrica sono tenuti ad offrire».

Art. 40.

40.300

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria»;

b) *al capoverso «Art. 5-ter», dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» con le seguenti: «in materia».

40.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

40.0.301

GIROTTI, CASTALDI, PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'arti-

colo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

Art. 41.

41.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

41.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «e misura dell'energia elettrica siano basate», inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera b), è soppressa.

41.202

RUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

41.203

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I provvedimenti, di cui al precedente comma 1, capoverso 2-ter, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.0.200

GIROTTI, CASTALDI,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure per garantire il regolare funzionamento dei mercati dell'energia dei servizi per il dispacciamento)

1. Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo di energia elettrica sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime a propria disposizione, nonché ad evitare strategie volte a trattenere l'offerta o la domanda, sia attraverso mancate offerte che attraverso offerte eccessivamente elevate per il mercato cui le medesime sono dirette, e comunque a conformare il proprio operato a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico diffida il soggetto interessato dalla reiterazione di tale comportamento. La violazione reiterata di uno o più degli obblighi di cui al comma 1, è punita dall'Autorità con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 3000 per ogni MWh di energia oggetto di dispacciamento nel corso dell'anno solare in cui si sono verificate le condotte contestate, e con la sanzione accessoria della sospensione dalla partecipazione ai mercati dell'e-

nergia, al mercato dei servizi per il dispacciamento e al mercato della capacità, per un periodo da sei mesi a dieci anni.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta ad effettuare con frequenza mensile una rilevazione dei prezzi formati sui mercati dell'energia e dei servizi per il dispacciamento al fine di verificare possibili anomalie relative alle condotte illecite di cui al comma 1.

4. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, le misure volte a consentire la partecipazione, a far data dallo gennaio 2017, della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento al mercato dei servizi per il dispacciamento, definendo criteri, requisiti e modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

41.0.201

GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica)

1. Al fine di prevedere un sistema maggiormente competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, un decreto legislativo volto a disciplinare la possibilità di partecipare al sistema per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva anche alle fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, consentendo la partecipazione di aggregazioni di piccoli impianti da fonte non programmabile.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti

Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

Art. 42.

42.300

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma».

42.301

CIOFFI

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile».

42.302

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 3.

42.200

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso rappresenti almeno il 75 per cento dell'investimento complessivo».

42.303

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, dopo le parole: «anche da uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

42.201

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso sia la parte maggioritaria dell'investimento complessivo».

42.304

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

42.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa, da ognuno dei partecipanti».

42.0.200

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto).

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le

disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

42.0.201

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende).

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autentiche da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

Art. 43.

43.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

43.301

GIROTTA, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

43.302

GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita»
e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d'intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».*

43.0.300

CASTALDI, GIROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma *f*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

Art. 44.

44.200

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato e procedono alla bonifica del sito».

44.300

PERRONE

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato».

44.301

PERRONE

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato».

44.302

PERRONE

Al comma 18 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato».

44.201

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, secondo periodo, premettere alle parole: «alla bonifica del sito in caso si accertata contaminazione», le parole: « in ogni caso, decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, procedono alla rimozione delle strutture interrato e, ove necessario.».

44.202

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, ove l'area non sia stata riutilizzata, al fine di evitare ulteriori oneri per gli Enti proprietari dei luoghi e per la salvaguardia della salute pubblica, i soggetti di cui al precedente periodo procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in caso si accertata contaminazione, nella bonifica del sito».

44.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrato di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestato con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

18-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

ORDINI DEL GIORNO

G44.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, LIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise; nello specifico, l'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G44.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di pro-

prietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;

l'industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015» dell'Istat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in 27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IV A, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'Iva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «*voluntary disclosure*», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito lo sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria

dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;

l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale di merce proveniente dal territorio comunitario;

l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità – ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno – nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un *plafond* destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 45.

S45.200

MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI,
MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 45.

45.300

MATTEOLI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

45.301

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

45.302

MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI,
MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

45.303

NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

45.304

NUGNES

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» con la seguente: «costo».

ORDINI DEL GIORNO

G45.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il capo VI del presente Disegno di Legge è dedicato alla materia ambientale;

il settore agro alimentare è in significativa evoluzione, ed è uno degli ambiti che sta emergendo con maggiore impulso alla crisi economica con una crescita complessiva nel 2015 del 3,8 per cento e 4,1 per cento di occupati soltanto nel terzo trimestre, rivelandosi quale settore tra i più dinamici dell'economia nazionale;

è opportuno investire e incentivare questo settore così essenziale nel mercato del nostro paese;

impegna il governo:

a intervenire normativamente affinché le regioni, endestinino una percentuale della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali esclusivamente alla vendita di referenze agro alimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale, al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali.

G45.201

MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premessi che:

gli articoli 45 e 46 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia ambientale;

considerato che:

lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU) rappresenta un problema ambientale di dimensioni rilevanti a causa della scarsa riciclabilità delle materie che lo compongono;

lo pneumatico è composto da materie che possono essere reimpiagate in nuovi processi produttivi;

al fine di prevenire la formazione di rifiuti, proteggere l'ambiente e ottimizzare il recupero di materia di pneumatici fuori uso,

impegna il Governo:

a definire, coerentemente con i principi dell'economia circolare, indirizzi e linee guida per l'individuazione di bonus ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, così come definiti dal Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale degli pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

EMENDAMENTI

45.0.300

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.» .

Art. 46.

46.300

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche nelle more», con le seguenti: «nel rispetto».

46.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta.».

46.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

46.202

FORMIGONI, MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

Art. 47.

47.200

MUCCHETTI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 48.

48.300

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

48.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

48.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti on-line».

48.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana» con le seguenti: «gratuitamente».

48.303

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

48.304

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 49.

49.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento».*

49.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al pro-

dotto. Sul medesimo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

49.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

49.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione».

49.0.300

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza

della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina"».

49.0.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-bis. – *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

49.0.203

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

Art. 51.

51.200

FABBRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «corrispondenti a quelli richiesti» con le seguenti: «equivalenti a quelli della polizza offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ivass, con proprio provvedimento da assumere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i contenuti minimi del preventivo che dovranno essere presi in considerazione per valutare l'equivalenza di cui al comma 1. All'Ivass è inoltre deman-

dato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente articolo"».

51.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Al fine di promuovere il sostegno alla famiglia e le misure di contrasto alla denatalità, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Abi, provvede a disciplinare l'esonero totale o formule agevolate sulle polizze connesse o accessorie alla stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie sposate di cui almeno uno abbia meno di 30 anni e che siano entrambi cittadini italiani o di cui almeno uno dei due sia residente nel territorio italiano da almeno 10 anni».

ORDINE DEL GIORNO

G51.200

MANDELLI, PELINO, MUNERATO, RIZZOTTI, SERAFINI, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», disciplina le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;

occorrerebbe introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 17, norme per la prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere:

– il divieto per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare;

– il divieto ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi;

– il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole;

– a tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, il divieto della diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di interme-

diazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

– una sanzione amministrativa per chiunque contravviene a tali divieti.

EMENDAMENTI

Art. 51.

51.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attribuzione di rating alle banche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

51.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

51.0.200

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobi-

liare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle Imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

51.0.201

ZELLER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Le banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano banche a carattere regionale come disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234».

Art. 52.

52.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere il comma 2.

52.301

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato».

52.302

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato».

52.303

GALIMBERTI, PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un

importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.304

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.305

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;*

b) *sostituire le parole: «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».*

52.200

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

52.201

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quindici», la parola: «due» con la seguente: «cinque» e la parola: «quattro» con la seguente: «quindici»;*

b) *sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».*

52.202

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quindici», la parola: «due» con la seguente: «cinque» e la parola: «quattro» con la seguente: «quindici».

52.306

CASTALDI, GIROTTO

Al comma2, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «dodici», la parola «due», con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

52.307

GALIMBERTI, PELINO

Al comma2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.308

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.203

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.309

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

52.310

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile».

52.204

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente».

52.311

GIROTTI, CASTALDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il

concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore».

52.312

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto», fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente».

52.313

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire le parole: «tre operatori esperti» con le seguenti: «dieci operatori esperti».

52.314

PELINO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

52.315

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

52.316

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

52.317

GALIMBERTI, PELINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*».

52.318

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene».

52.319

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici ci, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro».

52.0.300

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

52.0.301

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive

della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

52.0.302

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

*(Strumenti per favorire l'adozione delle misure
per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

52.0.303

ENDRIZZI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. «RID» veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

52.0.304

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 1 28-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

Art. 53.

53.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53 – 1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

53.301

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari";

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

53.302

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

j) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

53.304

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli avvocati che esercitano la pro-

fessione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

53.305

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

53.306

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

53.307

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multi disciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali società non pos-

sono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

53.308

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

53.309

FORNARO, BORIOLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«1-bis. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

53.310

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «soltanto da soci professionisti», inserire le seguenti: «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

53.311

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sostituire le parole da: «, i quali assicurano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o al-

tro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

53.312

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

53.314

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

53.315

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;
 - 2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».
-

53.316

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

53.317

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

Art. 54.

54.300

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera a), capoverso «63», alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

54.400

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.304

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.305

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.306

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione», inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.307

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione», inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.200

GAMBARO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione» inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.308

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «5.000 abitanti», con le seguenti: «3.500 abitanti».

54.312

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un

unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.313

SUSTA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– alla lettera *b)*, sostituire le parole da: «Il notaio» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

– sostituire la lettera *c)* con la seguente: «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato;

– alla lettera *d)*, capoverso «Art. 82», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

54.314

CRIMI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b), nel primo periodo, dopo le parole: «se tale distretto comprende più regioni», aggiungere le seguenti: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

54.315

CRIMI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

54.316

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

54.317

CRIMI

Al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 82», nel comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a: «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

54.309

PELINO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.309a

PELINO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.310

PELINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

54.311

BARANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'ac-

cesso non comporta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

54.201

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

6-*ter*. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi».

6-*quater*. Al termine della pratica notarile di cui al comma 6-*bis* e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

6-*quinqüies*. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 6-*bis* ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

6-*sexies*. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente, costituisce titolo di precedenza nella

formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto II novembre, n. 2395"».

54.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

6-*ter*. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.203

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, atto stazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di

parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

54.0.200

FINOCCHIARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.300

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

54.0.301

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in

funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati".

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

54.0.302

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito *internet*, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "*server*" ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "*client*", che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) *internet service provider* (ISP) ovvero "provider" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi *internet*, l'accesso a *internet* e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (*Atto costitutivo delle associazioni virtuali*). – La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale»;

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell'ISP, che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero,

per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

54.0.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo,

della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

54.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete)

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "reti di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di rete";

b) al comma 4-ter dopo le parole: "di rete più imprenditori" sono aggiunte le seguenti: "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-ter le parole: "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-ter dopo le parole: "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le seguenti: "e/o professione";

e) al comma 4-ter dopo le parole: "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-ter dopo le parole: "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le seguenti "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-ter dopo le parole: "anche individuali," sono aggiunte le seguenti: "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-quinquies le parole: "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

Art. 55.

55.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

55.301

MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere l'articolo.

55.302

CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

55.200

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

55.303

MARGIOTTA, COLLINA FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Svolgimento di attività professionali in forma associata*). – 1. In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.304

PELINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 55. - (*Svolgimento di attività professionali informa associata*). – 1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di Ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.201

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I Titolo VI del libro V del codice civile, a condizioni che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti al comma 4, lettere *c*), *c-bis*) e *d*) nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 9 aprile 2013, n. 34».

55.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c*), *c-bis*) e *d*), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

55.305

SCALIA, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel te-

sto risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo:

"Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie Di Maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

55.306

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico

in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

55.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

55.0.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

Art. 56.

56.200

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

56.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestatato loro assistenza,"».

56.301

BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestatato loro assistenza,"».

56.302

MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti:

"i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera *a-ter*) è soppressa.

56.202

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 2.

56.203

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è abrogato».

56.0.300

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più effi-

cace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. -- (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

56.0.301

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati»;

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

56.0.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché

in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economica-

mente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n.150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

56.0.303

FORNARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.305

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

Art. 57.

57.300

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

57.200

FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui» con le seguenti: «nelle cui strutture».

57.201

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il direttore sanitario» fino alla fine del comma con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

57.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

57.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

57.302

VALDINOSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

57.303

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa».

57.203

VALDINOSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 è obbligatoria l'esposizione nelle sale d'attesa dell'organigramma della struttura con individuazione dei soggetti responsabili e degli operatori addetti, con i relativi titoli e qualifiche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «e 3», con le seguenti: «, 3 e 3-bis».

57.204

BARANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.205

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«5. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.206

MARINELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile, le relative qualifiche e i titoli di tutti gli addetti operanti nella struttura. L'organigramma è vidimato dalle autorità competenti che sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 4000 ai 7000 euro».

57.0.200

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e succo modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34.

3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

57.0.201

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 57-bis.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge 409/85 e successive modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34. 3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. 4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

57.0.202

GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Obbligo di esposizione dell'organigramma)

1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutti gli studi professionali privati e negli ambulatori che esercitano l'attività odontoiatrica ai sensi dell'articolo 57 è fatto obbligo di esposizione dell'organigramma della struttura.

2. L'organigramma deve indicare il direttore sanitario responsabile, gli addetti operanti nella struttura, con le relative qualifiche, titoli, mansioni ed eventuali deleghe.

3. L'organigramma deve essere contenuto in specifici cartelli esposti nelle sale d'attesa delle strutture di cui al comma 1 e recare apposita vidimazione, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 57

4. Responsabili dell'obbligo di esposizione dell'organigramma sono il titolare dello studio professionale o il direttore sanitario delle società di cui all'articolo 57

5. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da euro 4000 ad euro 7000».

Art. 58.

58.300

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

58.301

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

58.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 58. - (*Vendita dei medicinali di fascia C*). – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.303

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere i commi 1 e 4.

58.304

MARGIOTTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) La lettera b) del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera c) del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-bis è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

58.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

58.306

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n.27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituite per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

58.200

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: «, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alle lettere b) e c) quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

58.310

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

58.308

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso

del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.309

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.311

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona"».

58.312

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENP AF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

58.313

FAVERO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.314

PELINO, PERRONE, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, le parole: "di una farmacia" sono sostituite con le seguenti: "di farmacie"».

58.318

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) con l'esercizio della professione medica."».

58.315

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge

2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.316

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

58.317

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

58.319

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.

475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

58.320

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della produzione» inserire le seguenti: «, distribuzione, intermediazione» e dopo le parole: «l'esercizio della professione medica» inserire il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

58.321

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel settore della produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

58.201

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

58.322

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*) Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.323

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*) Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi in tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvienga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante"».

58.325

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.326

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. Al fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

58.327

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.328

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.329

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«d) Al comma 4-bis, le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata"».

58.330

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) al comma 9 le parole: "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo arti-

colo 8" e le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

58.331

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.332

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

58.345

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2.

58.347

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della me-

desima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

58.346

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «tre per cento».

58.348

CASTALDI, GIROTTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

58.349

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

58.350

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

58.203

CASTALDI, GAETTI, GIROTTTO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

58.204

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «possono controllare» fino a: «provincia autonoma» con le seguenti: «sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2013 n. 34».

58.205

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 2 dopo le parole: «possono controllare» inserire la seguente: «complessivamente».

58.206

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a: «provincia autonoma» con le seguenti: «non più di mille farmacie sul territorio nazionale».

58.207

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a: «provincia autonoma» con le seguenti: «non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.208

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a: «provincia autonoma» con le seguenti: «non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.209

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «due per cento».

58.210

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

58.211

DI BIAGIO

Al comma 2, sostituire le parole: «per cento» con le seguenti: «10 per cento».

58.212

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire il le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

58.213

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire il termine: «venti» con la parola: «quindici».

58.214

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «del medesimo comune».

58.202

SCALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, lettera *a*), con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui al medesimo comma 1, lettere *b*) e *c*), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.215

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non più del dieci per cento su base nazionale».

58.333

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

58.216

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Province autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

58.217

RUVOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, o le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno"».

58.218

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.334

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere il comma 5.

58.335

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Al comma 5, capoverso «2-bis», dopo le parole: «possibilità di trasferimento», inserire le seguenti: «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

58.336

SCAVONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

58.337

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse"».

58.338

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.339

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.340

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

58.341

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.342

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo II, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tra-

mite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

58.343

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, VALDINOSI, CIOFFI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

58.344

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

58.219

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

58.220

BARANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della Legge 8 Marzo 1968, n. 221».

ORDINI DEL GIORNO

G58.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria;

il veterinario risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi la possibilità che, ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile possa sotto la sua diretta responsabilità e al fine

di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale o, in mancanza di esso, con un medicinale autorizzato per l'uso umano oppure con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione e, ove tali medicinali non siano disponibili, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico veterinaria.

G58.201

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»,

premessi che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il settore delle parafarmacie subisce da molti anni discriminazioni pesanti a favore delle farmacie tradizionali, penalizzando sia i farmacisti titolari di parafarmacie che gli interessi dei cittadini;

la normativa, ad esempio, esclude attualmente per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta, a carico esclusivo del cittadino; la classe dei farmaci di fascia C comprende circa 3.800 medicinali, una quota importante del mercato farmaceutico italiano;

favorire l'attività delle farmacie consente una attività concorrenziale a beneficio del cittadino, comportando una sensibile diminuzione del prezzo del farmaco;

data l'attuale impossibilità per i titolari di parafarmacie di operare correttamente nel mercato, è necessario che l'attività e l'esperienza sinora maturate vengano riconosciute ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche;

impegna il Governo

a prevedere, con futuri interventi normativi la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità

dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici».

G58.202

BUEMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2085-A,

impegna il Governo:

a prevedere in via sperimentale, per il biennio 2017-2018, l'assegnazione di nuove farmacie in deroga rispetto alla distribuzione territoriale delle farmacie, secondo un piano di assegnazione mediante concorso riservato. Per l'apertura di nuove farmacie, i requisiti del concorso riservato dovranno contemplare:

a) la prestazione di una cauzione, posta a garanzia della corretta gestione, e fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale;

b) la dimostrazione che, alla data della domanda, il candidato dispone di locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve;

c) il possesso, in capo al farmacista che si candidi alla titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, unitamente all'aver maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) l'impegno che, in caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore sia sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale».

EMENDAMENTI

58.0.300

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

58.0.301

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

58.0.308

SUSTA, ICHINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 16 novembre 2001, n. 405," sono inserite le seguenti parole: "di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale".

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogati».

58.0.302

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista

alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.303

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.304

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.305

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto "patent linkage")

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato».

58.0.306

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-bis, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni" sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-bis è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata"».

58.0.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

58.0.200

RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Dal 1° gennaio 2017, è avviata la pregressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

58.0.201

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farma-

cisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.0.202

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma 1, dopo le parole: "di ruolo" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno" e al secondo comma dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno".

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella lettera c) dopo le parole: "rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno"».

58.0.203

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. L'incompatibilità prevista per il collaboratore di farmacia dal comma 1, lettera b) dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, non si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.204

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. L'incompatibilità prevista dal comma 1 lettera c) dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni non si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.205

DI BIAGIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto)

1. All'articolo 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato».

Art. 59.

59.0.200

MANDELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"Tali soggetti nell'esercizio contemporaneo delle attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e di gestione della farmacia devono ga-

rantire la separazione delle due attività anche attraverso la conservazione dei medicinali in magazzini separati e l'utilizzo di distinti codici identificativi che tracciano il relativo cambiamento del titolo di possesso"».

Art. 60.

60.300

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

60.301

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,», inserire le seguenti: «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

60.302

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

Art. 61.

61.300

FISSORE, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

61.0.300

BOCCA, DI BIAGIO, PELINO, FABBRI, PERRONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del-

l'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle contro indicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

61.0.301

BOCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

61.0.302

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

Art. 63.

63.300

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

63.301

LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso», con le seguenti: «ricevere il rimborso richiesto».

Art. 64.

64.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,», aggiungere le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

64.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

64.302

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo II, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del ter-

ritorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – (*Servizi tecnologici per la mobilità*). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

64.0.303

TAVERNA, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per *smartphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

64.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.64.

*(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari
derivati su merci agricole)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t*), è aggiunta la seguente:

"*t-bis*) prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 20 14/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI».

64.0.305

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.306

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.307

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA LEGALITÀ
E LA CONCORRENZA

Art. 53.

(Applicazione del rating di legalità)

1. All'articolo 5-ter, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni"».

64.0.308

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b*), le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c*), le parole: "due servizi" sono sostituite dalle seguenti: "un servizio" e le parole: "da 0;40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d*), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta».

Art. 65.

65.0.200

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Modifiche al Codice dei beni Culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, lettera *b*), dopo le parole: "carattere di" inserire la seguente: "eccezionale" e sopprimere le parole: "e di pregio";

b) all'articolo 68 comma 2 sostituire le parole: "dall'avvenuta presentazione della cosa" con le seguenti: "dalla presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo";

c) all'allegato A lettera b) punto 4 sostituire le parole: "46.598,00" con la seguente: "74.895,00"».

Art. 67.

67.0.200

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Semplificazioni in materia di vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse"».

Art. 68.

68.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

68.201

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

68.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, DIVINA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

68.203

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

68.204

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

68.205

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 2).

68.206

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «quarantacinque».

68.207

MONTEVECCHI, CASTALDI, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) alla lettera a), numero 2, capoverso «5.», sostituire le parole: «set-
tanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;
- 2) sopprimere la lettera b);
- 3) sopprimere la lettera c);
- 4) sopprimere la lettera e);
- 5) alla lettera g), sopprimere il numero 1);
- 6) alla lettera g), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «la pa-
rola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e»;
- 7) alla lettera g), numero 3), capoverso «4», alla lettera b), sostituire
le parole: «settanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;
- 8) sopprimere la lettera 1);

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «devono attenersi
per la valutazione», *con le seguenti:* «devono attenersi per contribuire al-
l'attestazione di valore e per la valutazione».

68.208

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

68.209

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

68.210

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e), punto 1).

68.211

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e), punto 2).

68.212

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 1).

68.213

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 2).

68.214

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 3).

68.215

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera h), punto 1).

68.216

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera h), punto 2).

68.217

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

68.218

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

68.219

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

68.220

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2, lettera a).

68.221

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2, lettera b).

ORDINE DEL GIORNO

G68.200

LANZILLOTTA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 68, introdotto in Commissione, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio introducendo alcune semplificazioni delle procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato;

le innovazioni introdotte, pur positive, non raggiungono tuttavia l'obiettivo di equiparare le regole vigenti per gli operatori all'interno del mercato unico europeo, confermando la distanza tra l'ordinamento italiano ed altri ordinamenti europei (in particolare Francia e Gran Bretagna) e posizionando ancora gli operatori italiani in posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei;

le soglie di valore per la circolazione dei beni culturali all'interno dell'Unione come da Regolamento (CE) n. 116 del 2009, ovvero le soglie sotto le quali non è necessario che un'opera sia vagliata dalla Soprintendenza ai fini di esportazione, sono infatti di 15.000 euro per le fotografie e i mosaici, di 30.000 euro per gli acquarelli, di 50.000 euro per i libri, statue, collezioni, mezzi di trasporto e di 150.000 euro per i quadri, mentre l'articolo 68 inserisce una soglia di valore unica di 13.500 euro;

la soglia di valore unica rischia di ingolfare le Soprintendenze, determinando pesanti ritardi nel rilascio dei permessi di esportazione dovuti al fatto che oggetti di scarso valore vengono assoggettati allo stesso processo di oggetti di valore inestimabile, e rischia di creare un circuito illegale delle opere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ferma restando la necessità di tutelare il patrimonio artistico nazionale, di migliorare l'efficacia delle norme in materia di circolazione dei beni culturali allineando le soglie di valore previste nell'ordinamento italiano a quelle esistenti negli altri paesi europei.

EMENDAMENTI

Art. 69.

69.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, la cifra: «quattrocentonovantadue» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

69.300

GALIMBERTI

Al comma 1, nel capoverso «1» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola «quattrocentonovantadue» con la seguente: «cinquecento»;*
 - b) *sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinquanta»;*
 - c) *sopprimere le parole da: «Tali valori» a: «interno lordo».*
-

69.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «trenta milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

Art. 71.

71.200

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO

Sopprimere l'articolo.

71.201

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) mantenere il regime autorizzatorio per gli autoservizi pubblici non di linea che effettuano servizio pubblico;».

71.202

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71.203

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «fermo restando gli obblighi di servizio pubblico già previsti dalla disciplina vigente per gli autoservizi pubblici non di linea.».

71.300

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecno-

logia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

71.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.204

CERVellini, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: tutelando altresì i diritti dei lavoratori attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro».

71.303

CERVellini, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.305

CERVellini, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al 31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017."

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al 31 dicembre 2017».

71.207

MARINELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.208

FABBRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.209

BARANI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi del comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino all'adozione del decreto legislativo previsto nello stesso comma 1 ovvero sino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo».

ORDINE DEL GIORNO

G71.200

CERVellini, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 71 del presente disegno di legge concerne una Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea;

pur apprezzando l'intento di favorire la concorrenza nel settore a beneficio dei cittadini, risulta necessario garantire coloro che attualmente lavorano nel comparto da possibili danni, in un contesto di profonda crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo

a prevedere, con interventi normativi, una vigilanza e misure volte a scongiurare possibili ricadute su i livelli occupazionali e salariali del settore.

EMENDAMENTI

Art. 72.

72.200

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

72.201

PERRONE

Al comma 1, capoverso «3-bis» dopo le parole: «Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare e per non più del 30 per cento del proprio parco rotabile» e dopo le parole: «i veicoli» inserire le seguenti: «immatricolati in servizio di noleggio con conducente».

Art. 73.

73.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «è delegato ad adottare», con la seguente: «adotta» e le parole: «decreti legislativi», con le seguenti: «disegni di legge».

Consequentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

73.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, alinea dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare», inserire le seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

73.302

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone», inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.».

73.303

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose», inserire le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena

portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare».

73.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire la parola: «civili» con le parole: «amministrativi e giudiziari».

73.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti l'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

73.306

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri.

Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

ORDINE DEL GIORNO

G73.200

DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 73 del Disegno di Legge verte su una Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*;

l'articolo tratta anche della questione delle cosiddette scatole nere, strumenti indubbiamente utili per accertare le dinamiche dei sinistri;

è evidente, tuttavia, il rischio che tale disposizione venga a gravare unicamente sui clienti e i nuclei familiari, costringendo li a sostenere una spesa, anche importante, in un momento di crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo:

a vigilare affinché che i costi relativi alle «scatole nere» quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti, ovvero scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative attraverso ingiustificati aumenti di prezzo.

EMENDAMENTI

Art. 74.

74.300

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

74.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti.».

74.302

MANDELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

74.303

GALIMBERTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.».
